



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.)**

approvato con atto di C.C. n. 15 del 19.06.2014

in vigore dal 1° gennaio 2014

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Presupposto per l'applicazione della tassa	2
Art. 3 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	2
Art. 4 Locali ed aree oggetto della tassa.....	3
Art. 5 Esclusioni dalla tassa.....	4
Art. 6 Riduzioni della tassa.....	4
Art. 7 Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	5
Art. 8 Agevolazioni	5
Art. 9 Altre riduzioni ed esenzioni	6
Art. 10 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	6
Art. 11 Categorie di utenza.....	6
Art. 12 Tariffe.....	7
Art. 13 Riscossione.....	8
Art. 14 Dichiarazione	8
Art. 15 Tassa giornaliera.....	8
Art. 16 Rimborsi	9
Art. 17 Attività di controllo e sanzioni	9
Art. 18 Entrata in vigore del Regolamento	10
Art. 19 Clausola di adeguamento.....	10
Allegato A) Categorie di utenze non domestiche	111

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

REGOLAMENTO **PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI** **(T.A.R.I.)**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19.06.2014)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti comporta la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio, con le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 23.06.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, a titolo presuntivo e non esclusivo, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 3

Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 14 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4

Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali destinate a civile abitazione, di cui al successivo art. 5, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestable, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate al tributo nella misura convenzionale di 30 mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

Art. 5
Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo perché sono stati rilasciati permessi di costruire, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili con carattere di esposizione permanente.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Il produttore dovrà dichiarare tale circostanza in base alla legge 445/2000.

Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 6

Riduzioni del tributo

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotta del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La tariffa del tributo è, inoltre, ridotta del 50 % nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il contribuente deve dimostrare, con le fatture degli enti preposti che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, risultante da Licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o con autocertificazione;
 - c) magazzini abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.
 - d) la tariffa è ridotta in misura di due terzi per le abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale circostanza dovrà essere dichiarata.

Art. 7

Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.
2. L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 8

Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 35 % della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto

previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.

Art. 9

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite dal Comune secondo i propri programmi di intervento e assistenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
 - b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata dall'utenza interessata al Comune entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. In caso di accettazione da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di sanzione ed interessi per eventuali ritardi.

Art. 10

Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 11

Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, servizio militare, studenti in collegi, ecc. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui

- l'abitazione è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 60 giorni nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 14.
- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, in assenza di dati, un numero presunto fisso di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in 2 (due) unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
 3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nell'individuazione delle categorie si tiene anche conto della specificità della realtà comunale (allegato A). I coefficienti sono determinati e possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
 4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie adottato dall'ISTAT, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini IVA, ecc.). In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
 5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
 6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 12 **Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

5. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. Per particolari categorie di utenze, su proposta dell'ente gestore, il Comune può calcolare la quota variabile della tariffa in modo puntuale, in base ai Kg. prodotti o ai contenitori assegnati. In tal caso non si applica la riduzione del tributo prevista all'art. 8, comma 2.
7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 13

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati, con le modalità previste dalla legge e che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti.
2. Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione con delibera Consigliare, scadenti nei mesi di aprile, settembre e dicembre.
3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 3 euro.
5. Con la bollettazione della TARI potrà essere effettuato anche il conguaglio della soppressa TARES di cui all'art. 14, del Decreto Legge 201/2011, mediante compensazione.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

Art. 14

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., in tal caso si considera la data di invio, o inviata in via telematica con posta certificata o tramite fax.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate in ogni tempo e comunque entro i termini decadenziali previsti dal presente Regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 15
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16
Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
3. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 17
Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 19

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A)
Categorie di utenze non domestiche

- 01a. Associazioni, circoli, luoghi di culto
- 01b. Musei, biblioteche, scuole
02. Cinematografi, teatri, auditorium
03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
05. Stabilimenti balneari, piscine
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
08. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
- 09a. Case di cura
- 09b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito (aree sportello)
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, , tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, puliseco
19. Carrozzeria, officina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche
24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
28. Ipermercati di generi misti
- 29a. Banchi di mercato generi alimentari
- 29b. Banchi di mercato frutta e verdura
- 29c. Banchi di mercato fiori
- 29d. Banche agrimercato
30. Discoteche, night club